



Disciplinare Generale per l'Accesso agli Impianti Sportivi del Municipio 5 del Comune di Bari

Parte I- Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali situati nel territorio del Municipio 5 del Comune di Bari, con l'obiettivo di garantire una gestione efficiente e trasparente delle strutture, promuovendo la pratica sportiva a livello dilettantistico ed amatoriale, e assicurando pari opportunità di accesso, soprattutto per tutte le società e associazioni sportive locali che non dispongono di altri impianti sportivi.

Gli impianti sportivi del Municipio 5, elencati nel portale del Municipio al seguente link <https://www.comune.bari.it/web/municipio-5/impianti-sportivi>, si distinguono in impianti sportivi gestiti attraverso concessioni di servizi, playground e palestre scolastiche.

Il presente disciplinare riguarda solo gli impianti sportivi gestiti attraverso concessioni di servizi, e che risultano già disciplinati dai rispettivi contratti di affidamento sotto l'aspetto gestionale, mentre la finalità di questo documento è essenzialmente di definire linee guida e di condotta per garantire l'utilizzo più ampio ed efficiente di detti impianti sportivi.

Art. 2 – Obiettivi istituzionali

Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita. Lo sport è considerato elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, nonché fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

Il Comune, assicurando l'accesso agli impianti comunali, promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi, occasioni di incontro e di espressione della persona, e a tal fine collabora con le associazioni, le società sportive e gli istituti scolastici per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive.

Il Comune favorisce, quindi, l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti, senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.



Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico sia per la promozione che per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione volta a valorizzare le strutture pubbliche destinate allo sport.

Pertanto, il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione dei soggetti che svolgono le attività sportive, e nel contempo intraprendere specifiche attività di promozione avvalendosi altresì della disponibilità delle associazioni.

Art. 3 - Definizioni

- **Attività sportiva:** pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale.
- **Attività agonistica:** attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo.
- **Attività dilettantistica:** attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti.
- **Attività amatoriale:** attività sportiva con finalità ricreative e di benessere.
- **Attività didattica sportiva:** insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base.
- **Attività promozionale:** attività rivolta essenzialmente a determinati soggetti, es. per fasce d'età (giovani fino a 16 anni oppure anziani oltre 65 anni), diversamente abili (con invalidità oltre 50%), con disagio socio-economico, ecc..

Art. 4 - Soggetti utilizzatori

Possono accedere agli impianti sportivi:

- le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che abbiano sede nel territorio del Municipio 5, prioritariamente alle ASD che non fruiscono di altri impianti sportivi, specialmente se di proprietà comunale;
- gli istituti scolastici, per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;



- soggetti indicati dall'Amministrazione in possesso di determinati requisiti (disagi socio-economici, diversamente abili, ecc.);
- soggetti amatoriali per lo svolgimento di attività sportive;
- altri soggetti per lo svolgimento di eventi anche non sportivi, compatibilmente con la struttura dell'impianto

Art. 5 - Modalità di richiesta e tariffe

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente ai gestori, che hanno facoltà di utilizzare piattaforme online o altri strumenti digitali/social per aumentare le modalità di prenotazione degli spazi offerti all'utenza. Questi devono comunque essere a supporto della gestione tradizionale (telefonici o in presenza), e con la sola finalità di migliorare i servizi offerti dei centri sportivi comunali.

Le tariffe sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di affissione negli impianti stessi, pubblicati su eventuali piattaforme digitali del gestore, nonché disponibili sul sito del Municipio.

Art. 6 - Criteri di assegnazione

L'assegnazione degli spazi deve avvenire secondo i seguenti criteri:

1. **Priorità alle ASD senza altri impianti:** Le società e associazioni che non dispongono di altre strutture sportive, in particolare quelle comunali, avranno priorità.
2. **Attività sociali e promozionali:** Saranno favoriti quei progetti soprattutto sportivi che includono attività di inclusione sociale, promozione della salute e integrazione.
3. **Ordine cronologico delle domande:** In caso di parità di requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Art. 7 - Obblighi dei concessionari nei confronti dell'utenza

I concessionari, anche in rispetto degli obblighi contrattuali assunti con l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, sono tenuti a:

- Utilizzare gli impianti sportivi esclusivamente per le attività dichiarate.
- Mantenere le strutture in buono stato, rispettando le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
- Garantire la presenza di personale qualificato durante le attività sportive.
- Rispettare gli orari assegnati e segnalare tempestivamente eventuali modifiche o rinunce.



- Consegnare al Municipio un documento riepilogativo ogni semestre (gennaio – giugno; luglio-settembre) degli utilizzatori dell'impianto concesso come da modello predisposto dal Municipio.

Art. 8 - Regole di condotta per l'utilizzo degli impianti sportivi

- a) I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
- b) È vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
- c) Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.
- d) I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione, e su richiesta dei responsabili degli impianti lo devono esibire.
- e) In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo, e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
- f) È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà, in caso di minori o di associazioni sportive, l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento. Il gestore può vietare successivamente l'ingresso anche a livello di gruppo in base all'entità del danno e/o dei comportamenti assunti dopo la constatazione del danno, dandone adeguata comunicazione e motivazione al Municipio.
- g) I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
- h) Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori se presenti dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.
- i) Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti, e messi a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati all'Ufficio comunale preposto.
- j) L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni, e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.



- k) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- l) L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva.
- m) Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
- n) È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate allo scopo.
- o) È vietato fumare in ogni luogo degli impianti sportivi.
- p) È vietato l'accesso agli animali nei luoghi di svolgimento delle attività.
- q) È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- r) È vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo se non autorizzati dal gestore.
- s) È vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà, secondo quanto previsto dal D.gls n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., se accordare l'autorizzazione o meno.

Art. 9 - Interventi del Municipio

- a) Il Municipio, su indicazione del gestore, si riserva il diritto di disporre di inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
- b) Il Municipio può effettuare verifiche su segnalazioni pervenute in merito alle modalità di gestione degli impianti, come nel caso di reiterata indisponibilità degli impianti che possano impedire il loro utilizzo da parte di chi ne fa richiesta.
- c) I cittadini/utenti, o persona munita di apposita delega, possono presentare un reclamo al Municipio in forma scritta, in modo chiaro e puntuale, che contenga un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda il reclamo in riferimento ad uno specifico impianto sportivo.
- d) I cittadini/utenti possono, in ogni momento, presentare al Municipio segnalazioni, proposte e suggerimenti in riferimento agli impianti sportivi pubblici, nell'ottica del miglioramento continuo, condiviso e partecipato.
- e) Su segnalazione dei servizi sociali, il Municipio può provvedere, in base a quanto previsto dai vari contratti di affidamento, all'inserimento gratuito ai corsi sportivi di cittadini che presentano disagio.

**Elenco degli impianti sportivi di competenza del Municipio 5¹**

	impianto	Indirizzo	concessionario od Istituto scolastico di riferimento	Tipo
1.	Campo sportivo di Palese "Giacchino Lovero"	Via Tenente Ranieri s.n. - Bari Palese	ATI CSI- Centro sportivo italiano (capogruppo)+ 3 (affidamento temporaneo procedura affidamento in corso)	Campo di calcio + campo di calcetto
2.	complesso Polisportivo di Enziteto (Palestra Sante Scarcia) in Bari- San Pio	Strada Catino- Bari San Pio	RTI MAR.LU. BASKET A.S.D + 4	complesso Polisportivo
3.	Campi sportivi all'aperto zona "Torricella" (o San Pio)	Via Natale Piscichio - zona "Torricella" (o San Pio)	ATI CSI- Centro sportivo italiano (capogruppo)+ 1 (affidamento temporaneo procedura affidamento in corso)	Campi da calcetto + campi da tennis + altri piccole strutture minori
4.	Playground di Via Nicola Minervino a Palese	Via Nicola Minervino	libera pratica sportiva	Campo da pallacanestro/pallavolo + campo di mini-calcio
5.	Palestra Scuola Bonghi	Via Lucca, n. 20	I.C. "Aristide Gabelli"	Palestra scolastica
6.	Palestra Scuola G. Falcone	Via delle Azalee	I.C. "Aristide Gabelli"	Palestra scolastica
7.	Palestra Scuola Iqbal Masih	Piazzetta Eleonora-San Pio	I.C. "Aristide Gabelli"	Palestra scolastica
8.	Palestra Scuola A. Moro	Via Dalmazia 81/A	I.C. "Aristide Gabelli"	Palestra scolastica
9.	Palestra Scuola Vacca	Via Delle Azalee	I.C. "Aristide Gabelli"	Palestra scolastica
10.	Palestra Scuola Duca d'Aosta	Via Duca D'Aosta, n. 2	I.C. " 27 Circolo Didattico"	Palestra scolastica
11.	Palestra Scuola Marco Polo	Via Del Turco	I.C. " 27 Circolo Didattico"	Palestra scolastica
12.	Palestra I.C. "Umberto Fraccacreta" .Centrale	Via Volpe 16	I.C. "Umberto Fraccacreta"	Palestra scolastica

¹ dato aggiornato al 12/12/2024



COMUNE DI BARI

Municipio 5^ Palese – Santo Spirito – Catino – San Pio

Parte II

Disciplinare Generale per l'indizione di Avvisi Pubblici per l'uso in concessione delle palestre scolastiche in orario extra scolastiche per attività sportive del Municipio 5 del Comune di Bari



.

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 – Oggetto



COMUNE DI BARI

Municipio 5^ Palese – Santo Spirito – Catino – San Pio

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5- Contenuto istanza di concessione

Art. 6- Procedimento per il Rilascio della concessione

Art. 7- Prescrizioni in materia di sicurezza

Art. 8 - Doveri del concessionario

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

Art. 10- Decadenza della concessione

Art. 11 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Allegato 1-Mappa concettuale

Premessa



Art. 1 Finalità

Il Municipio 5 ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

Il Municipio 5 favorisce, inoltre, l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

Art. 2 – Oggetto

Le presenti prescrizioni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche si prefiggono di agevolare la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione delle palestre scolastiche di proprietà comunale, in un'ottica di sinergia tra le Istituzioni Scolastiche e il Municipio con l'obiettivo di garantire una gestione efficiente e trasparente delle strutture, promuovendo la pratica sportiva a livello dilettantistico e assicurando pari opportunità di accesso per tutte le società e associazioni sportive locali.

Alla data di approvazione del presente Disciplinare le palestre scolastiche municipali sono le seguenti :

Tabella 1: elenco delle palestre del Municipio 5

Istituto Comprensivo	Plesso	Indirizzo
I.C. "Aristide Gabelli"	Bonghi	Via Lucca, n. 20
I.C. "Aristide Gabelli"	G. Falcone	Via delle Azalee
I.C. "Aristide Gabelli"	Iqbal Masih	Piazzetta Eleonora-San Pio
I.C. "Aristide Gabelli"	A. Moro	Via Dalmazia 81/A
I.C. "Aristide Gabelli"	Vacca	Via Delle Azalee
I.C. "27 Circolo Didattico"	Duca d'Aosta	Via Duca D'Aosta, n. 2
I.C. "27 Circolo Didattico"	Marco Polo	Via Del Turco
I.C. "Umberto Fraccacreta"	Centrale	Via Volpe 16

L'elenco sarà periodicamente aggiornato con provvedimento dirigenziale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intende:

- per **ATTIVITÀ SPORTIVA**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;



- per **CONCESSIONE IN USO**, il provvedimento con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per **CANONE**, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti con rilevanza economica;

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa e comunque con la disponibilità delle palestre per almeno due giorni settimanali.

Per tutte le altre attività richieste da Associazioni culturali, di volontariato e simili le competenze alla concessione dell'utilizzo delle palestre appartengono agli Organi Scolastici di gestione così come previsto dal Decreto sull'Autonomia D.P.R. 275 del 1999.

Art. 5- Contenuto istanza di concessione

1. La richiesta è rivolta al Municipio 5 entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, e deve contenere:

- a) l'indicazione della denominazione dell'associazione richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;
- d) l'indicazione della scuola dove si intende preferibilmente svolgere l'attività, con specifica indicazione del plesso ove è ubicata la palestra;
- e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- f) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale) con addetti qualificati e certificati BLS/D;
- i) la firma del legale rappresentante delle Associazioni;
- l) copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità .

Per chi disponesse di firma digitale il plico può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione con firma CADES in formato P7M

In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di



lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

Le associazioni possono esprimere fino a tre preferenze tra gli impianti .

Le Associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo.

In ogni caso, ogni anno, le Associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

Art. 6 – Procedimento di avviso pubblico per il rilascio della concessione e criteri di selezione

Ogni anno entro il 31 gennaio il Municipio procede all'indizione dell'avviso pubblico per la concessione delle palestre scolastiche site nel suo territorio .

L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle Associazione e in conformità a quanto indicato nel presente Disciplinare, è rivolta al Municipio 5 e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno per l'anno scolastico successivo.

Al termine della data di presentazione delle istanze di concessione il Municipio 5 stilerà una graduatoria provvisoria per ogni impianto che verrà trasmessa alle Istituzioni scolastiche al fine di consentire al Consiglio d'Istituto, mediante specifico provvedimento, di deliberare in relazione alle istanze di utilizzo delle palestre scolastiche pervenute.

La graduatoria per ciascun impianto sarà redatta secondo i seguenti criteri di priorità :

1. in primo luogo, ad associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio Municipale che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre scolastiche di proprietà del Comune di Bari;
2. in subordine ad Associazioni la cui sede non è nel territorio municipale e che non usufruiscono già di altre palestre di proprietà del Comune di Bari in caso di ulteriore disponibilità di palestre;
3. in subordine, saranno favoriti quei progetti sportivi che includano attività di inclusione sociale, promozione della salute e integrazione;
4. infine, in base all'ordine cronologico.

A seguito della trasmissione della Delibera di Istituto, il Municipio 5 elaborerà la Graduatoria definitiva e disporrà con provvedimento gestionale, la concessione delle palestre stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

La concessione dovrà essere fissata nella fascia oraria dalle 17.00 alle 21.00 dei giorni feriali. All'Istituzione scolastica è data la facoltà di ampliare tale fascia oraria, ovvero ridurla motivandone la necessità, mediante provvedimento del Consiglio d'Istituto, che dovrà essere trasmesso al Municipio entro il 30 giugno di ogni anno.

Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo approvato dal Municipio.



La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo delle palestre da parte di una sola Associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

Copia della convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere trasmessa a pena di decadenza al Municipio entro 30 gg dalla sottoscrizione.

In ogni caso, laddove per una delle palestre elencate all'art. 2 del presente disciplinare non dovessero essere presentate domande in tempo utile, si procederà ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento Comunale per la gestione delle palestre scolastiche, ed in caso di concorrenza di più domande su di una stessa palestra, si applicheranno i criteri selettivi identificati per la redazione della graduatoria dell'avviso pubblico da questo stesso articolo.

Art. 7 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario è tenuto ad utilizzare la palestra, assumendo, su di sé, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e successive modifiche o integrazioni.

Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza depositato presso l'Istituto scolastico e redatto dal Dirigente scolastico rilascia al Municipio e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo PEC o raccomandata A/R, inviata al Municipio competente ed alla istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Sarà istituita una Commissione di controllo composta dai seguenti componenti:

- 1 membro dell'ufficio Municipale;
- 1 membro dell'ufficio tecnico dell'IVOP;
- 1 membro di Polizia Locale.

Art.8 - Doveri del concessionario

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune il pagamento di un canone tariffario stabilito annualmente con la Delibera di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per ora o frazione di ora a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curricolari ed extracurricolari. Il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire a mezzo piattaforma PagoPA, una volta che la P.A. abbia generato l'Avviso di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire in rata trimestrale anticipata.



La mancata osservanza di tali adempimenti, comporterà la revoca della concessione.

Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. È facoltà dell'Istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione previo accordo scritto con il concessionario per la quantificazione forfettaria, ma documentata, delle suddette spese di cui deve essere compiutamente messo a conoscenza il Municipio.

Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive b) copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Bari.

Art. 10- Decadenza della concessione

I Municipi, acquisito l'assenso obbligatorio dell'istituzione scolastica, possono dichiarare in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario. In ipotesi di decadenza per inadempimento del concessionario, non saranno restituite le somme già versate corrispondenti al canone, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 11 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne motivata comunicazione, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. al Municipio e al Dirigente Scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.